

## **STATUTO**

### **MA.RI.MA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG LARGO MADONNINA 2

Numero REA: FG - 264710

Codice fiscale: 03677010716

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 30-03-2018 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

STATUTO

ARTICOLO. 1 = DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sociale retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione:

MA.RI.MA. - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

ARTICOLO. 2 = SEDE

La società ha sede nel Comune di Foggia

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO. 3 = DURATA

La società ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta, e potrà essere prorogata a norma di legge.

I soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso

ARTICOLO. 4 = SCOPO MUTUALISTICO - REGOLE DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA - RAPPORTI MUTUALISTICI

La Cooperativa si propone con spirito mutualistico e senza fini speculativi lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-educativi, ai sensi dell'art.1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381 e delle leggi della Regione Puglia vigenti in materia, nel settore della istruzione e formazione con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno della famiglia e della infanzia assicurando così migliori condizioni di vita, di crescita morale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere situazioni di bisogno o disagio.

La cooperativa si propone nel contempo di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro del settore in cui opera ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni, in modo che possano conseguire, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, con-

tinuità di occupazione e migliori condizioni economiche sociali e professionali.

La società cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Sarà cura dell'organo amministrativo documentare ai sensi dell'art.2523 cod.civ. la condizione di prevalenza della mutualità.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi ed avvalersi anche delle prestazioni lavorative di non soci.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci; in funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità al suo scopo ed oggetto e pertanto di accedere alle opportunità di lavoro che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie decise dall'organo amministrativo.

I soci mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali; dall'instaurazione dei predetti rapporti derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Verranno redatti a cura degli amministratori regolamenti interni che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento della attività mutualistica tra cooperativa e soci, ed in particolare che disciplinano le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci; detti regolamenti dovranno essere approvati dai soci, anche ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria e l'adesione a Consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previ-

sti dal presente statuto e nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO. 5 = OGGETTO

La Cooperativa attraverso l'istituzione di asili nido, scuole materne, centri ricreativi e sportivi, intende promuovere, nel quadro di un rapporto famiglia - infanzia - società, un processo di socializzazione omogenea per i bambini provenienti da differenti condizioni socio-culturali, offrendo a tutti, ampie opportunità di esperienze educative, sul piano affettivo ed intellettuale, al fine di garantire la piena affermazione delle potenzialità infantili.

In relazione a ciò ed in conformità agli interessi e requisiti dei propri soci la attività che costituisce l'oggetto sociale è:

- organizzazione e gestione di:

= attività educative dell'infanzia e, in particolare, la gestione di asili nido, scuole dell'infanzia e relative sezioni primavera ad esse aggregate;

= attività di ludoteca;

= assistenza socio-assistenziale ai minori ed alle loro famiglie;

= attività di sostegno scolastico;

= attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile all'attenzione delle persone in difficoltà, con particolare attenzione ai minori ed al mondo della scuola;

= attività sportive rivolte ai minori e partecipazione ad eventi sportivi finalizzati alla promozione di una sana crescita psico-fisica dei minori;

- di spazi di socializzazione culturale e del tempo libero per i minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, e per le loro famiglie;

- promozione e gestione di interventi e servizi specifici per l'inserimento sociale e l'integrazione socio-culturale degli immigrati cittadini stranieri di minore età e delle loro famiglie;

- gestione di strutture e/o servizi volti all'assistenza e alla riabilitazione dei minori con handicap;

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione per minori, effettuati presso le famiglie e/o presso comunità e centri socio-educativi e di aggregazione;

- servizi mensa e/o ristoro e servizi di trasporto dei minori, propedeutici e accessori allo svolgimento delle suddette attività.

La cooperativa potrà inoltre, sempre in via soltanto strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale sopra indicato e, quindi, purchè non in via prevalente rispetto alla attività principale: istituire e/o gestire impianti ed uffici necessari per l'espletamento dell'attività sociale; acquistare, vendere, noleggiare, permutare macchine,

impianti, attrezzature e mezzi di trasporto, nonché beni mobili ed immobili, assumerli e concederli in affitto; assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tali attività saranno definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs 23 luglio 1996 n.415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs.24/2/98 n.58.

ARTICOLO. 6 = SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e comunque nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 cod.civ.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno trascorso il quale la società cooperativa si scioglie.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa stessa.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

E' vietato ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente nonché prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo Amministrativo che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino il me-

stiere attinente alla natura dell'attività della Cooperativa

e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

ARTICOLO. 6 bis = SOCI VOLONTARI

Possono acquisire, nel rispetto delle vigenti leggi, la qualifica di soci volontari le persone fisiche di ambo i sessi che prestino gratuitamente la loro attività in favore della cooperativa. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari si applica la disciplina espressamente prevista dalla legge 8 novembre 1991 n.381, e sue successive modificazioni.

ARTICOLO. 6 TER = CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori, anche sprovvisti dei requisiti di cui al precedente articolo 6, in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori, il tutto, comunque, ai sensi delle vigenti leggi.

Nel caso di cui alla lettera a) di cui sopra, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) di cui sopra, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento e, comunque, nel rispetto delle vigenti leggi, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 15, anche in misura inferiore ai soci ordinari,

in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblée.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'articolo 9 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

#### ARTICOLO 7. = PROCEDURA DI AMMISSIONE

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione in-

condizionata dello statuto.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e residenza, cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico ed all'attività della Cooperativa, nonché in relazione agli interessi ed ai requisiti dei soci, gli Amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo chi l'ha presentata può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sulla istanza si pronunci l'assemblea la quale se non appositamente convocata delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso art.8 lett.a).

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo Raccomandata A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ARTICOLO 8. = DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

La cooperativa organizza la propria attività economica in mo-

do tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità al suo scopo ed oggetto e quindi di effettuare le proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In particolare spetta ai soci il diritto ai ristorni

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio; della tassa di ammissione che sarà stabilita annualmente dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente assunte dagli organi della cooperativa;

c) ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa, in particolare a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo il piano di lavoro ed il relativo orario stabilito dagli amministratori nel regolamento aziendale e nel rispetto di esso.

#### ARTICOLO 9. = PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

Gli eredi o i legatari del socio defunto che non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota secondo le modalità previste nel successivo articolo 10.

Il recesso è ammesso, oltre che nei casi previsti dalla normativa in materia di società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata nei seguenti casi:

a) quando il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione

c) la trasformazione della società cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente).

Il recesso non può essere parziale

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso

Se sussistono i presupposti per il recesso gli Amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso gli Amministratori devono darne comunicazione al socio il quale entro sessan-

ta giorni dal ricevimento di detta comunicazione possono fare

ricorso al Tribunale

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data di ricezione del provvedimento che accoglie la domanda
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici con la chiusura dello esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima o con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo, con deliberazione motivata essere escluso il socio che:

- a) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento
- b) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello atto costitutivo nei regolamenti e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; oltre che nello statuto
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società. Contro la decisione di esclusione il socio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione può ricorrere al Tribunale. Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato salva in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo

#### ARTICOLO 10. = LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un an-

no dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti,

verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

ARTICOLO 11. = QUOTE - CIRCOLAZIONE

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Le quote dei soci sono nominative ed indivisibili e non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori. Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 12. = PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri

ARTICOLO 13. = PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato

E' vietato distribuire le riserve, di qualsiasi tipo e comunque costituite, tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento. Alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio so-

ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 14. = ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonchè evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il Bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ARTICOLO 15. = ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO - RISTORNI

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;

b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

c) alla ripartizione a titolo di dividendo entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserve straordinarie e/o costituiti a copertura di particolari rischio in previsione di oneri futuri.

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.

In sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori.

I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, con la precisazione che la quantità e la qualità dello scambio mutualistico sarà calco-

lata con riferimento alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei soci

I criteri di ripartizione dei ristorni ai soci saranno contenuti in apposito regolamento redatto ed approvato ai sensi dell'art.2521 ultimo comma codice civile.

ARTICOLO 16. = DECISIONI DEI SOCI

I soci vengono convocati per

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dello atto costitutivo e relativo statuto;
- f) approvare i regolamenti interni predisposti dall'organo amministrativo nonchè deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Le decisioni dei soci possono essere adottate solo con metodo assembleare.

ARTICOLO 17. = ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) i soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci; la delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e dovrà essere conservata dalla società. E' vietato il cumulo di deleghe, per

cui ciascun socio può rappresentare solo un altro socio

d) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

e) l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da uno degli amministratori, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza dei soci presenti in assemblea;

f) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

#### ARTICOLO 18 = MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea dei soci è validamente costituita

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati

Le decisioni sono validamente prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati

Quando si tratta di deliberare sulle decisioni che comportano = la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, dei regolamenti,

= una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale ed una rilevante modificazione dei diritti dei soci,

= lo scioglimento anticipato della cooperativa con la nomina e revoca dei liquidatori

tanto in prima che in seconda convocazione le relative deliberazioni assembleari devono essere assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

#### ARTICOLO 19. = DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

#### ARTICOLO 20. = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri; il numero dei componenti il consiglio di amministrazione è stabilito dai soci contestualmente alla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e

scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo allo ultimo esercizio della sua nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; a parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione, nel caso permanga la parità la deliberazione di intende respinta; il voto è sempre palese e non può essere dato per rappresentanza;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

#### ARTICOLO 21. = POTERI DI AMMINISTRAZIONE

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società cooperativa; esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione

che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione

di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti.

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

#### ARTICOLO 22. = RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza generale della società cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferire speciali procure ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione o a terzi per il compimento di singoli atti o categorie di atti

#### ARTICOLO 23. = COLLEGIO SINDACALE

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e 3°, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che esercita anche il controllo contabile.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e s. C.C.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità so-

ciali, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e

perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Il controllo contabile dalla società può essere affidato per deliberazione dell'assemblea, e sempre che non ricorrano le condizioni per la nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, ad un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia

ARTICOLO 24. = CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione purchè non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni contratte con la cooperativa hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 25. = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendo il numero dei liquidatori, in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del collegio anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Esaurita la fase della liquidazione l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo quanto disposto dall'art.2514 c.c.

ARTICOLO 26. = CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di un arbitro, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominato dal Presidente del tribunale in cui ha sede la società, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

L'Arbitro decide secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs. n.5/2003. L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla sua nomina.

ARTICOLO 27. = DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Sarà competenza dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali, nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con apposito regolamento interno predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea con la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Firmato in originale  
Maria Stella Monaco  
Michela Monaco  
Francesca de Gregorio  
Montrano Sara  
Citoli Alessandra  
Pasqua Romano  
Ritantonio Soldani  
Rossella Sannoner (impronta del sigillo)

19 di 19